

LAVORATORI DIPENDENTI

Deducibilità fiscale

I contributi versati alla Previdenza Complementare in Solidarietà Veneto, sono deducibili annualmente per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57.

Nel computo di tale cifra sono inclusi il contributo da busta paga, il contributo a carico dell'azienda mentre sono escluse le quote di TFR.

Il vantaggio fiscale maturato su tali cifre viene riconosciuto ogni mese nella busta paga stessa; il reddito di cui al punto 1 del CUD, quindi, è già ridotto degli oneri deducibili (tra cui i versamenti alla previdenza complementare).

Per questo motivo, all'atto della Dichiarazione dei Redditi, **non si rende necessaria nessuna operazione aggiuntiva**. Né il Fondo, né l'aderente devono produrre ulteriore documentazione. Tutti i dettagli di tali contributi sono, infatti, già riportati **all'interno del CUD relativo**. In particolare i contributi del 2009, su cui è già stata calcolata la deducibilità fiscale, sono riportati, in dettaglio, nella prima pagina del CUD **al punto 52**.

Contributi non dedotti

Gli eventuali contributi versati in eccesso (rispetto il limite previsto dalla normativa) nel corso del 2009, e quindi non deducibili dal reddito, dovranno essere comunicati al Fondo entro il 31 dicembre 2010 tramite l'apposito modulo disponibile nel sito web www.solidarietaveneto.it. Queste somme **verranno evidenziate al punto 53 del CUD**. Tali importi (sui quali sono già state pagate le tasse) andranno quindi a ridurre l'imponibile fiscale in fase di erogazione della prestazione finale (in capitale o rendita), permettendo, in quella fase, di azzerare l'imposizione fiscale su queste somme.

TFR maturato

A pagina 2 (dal punto 132 in poi) del nuovo CUD è riportato il dettaglio degli importi relativi al TFR maturato (sia quello rimasto in azienda che quello destinato al Fondo Pensione) nei periodi indicati. Si ritiene che nel modello vadano inserite soltanto le somme maturate durante il rapporto di lavoro in essere. Non andranno quindi riportati i valori storici. Per questo motivo gli importi riportati nei punti 134, 135 e 136 potrebbero non coincidere con l'ammontare complessivo destinato alla Previdenza Complementare.

CASI PARTICOLARI

Versamenti volontari diretti (LAV. DIPENDENTI e LAV. AUTONOMI)

Gli importi versati volontariamente in via diretta dai lavoratori dipendenti (quindi senza passare per la busta paga) dai lavoratori autonomi, dagli iscritti che hanno conservato la posizione, dai pensionati beneficiano deducibilità fiscale, ecc., **non vengono ripresi dal modello CUD per cui, è necessario riportare l'ammontare versato direttamente nella dichiarazione dei redditi**.

A tal fine occorrerà tassativamente presentare, in sede di dichiarazione dei redditi, copia dell'ordine di bonifico effettuato accompagnata dalla consueta comunicazione, attestante l'effettivo versamento effettuato, che Solidarietà Veneto ha già provveduto ad inoltrare agli interessati.

Familiari a carico (LAV. DIPENDENTI e LAV. AUTONOMI)

Nel caso di iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico, e relativo versamento in suo favore, le modalità per ottenere la deducibilità fiscale sono le stesse dei versamenti volontari (v. sopra).

Poiché il versamento a Solidarietà Veneto non viene effettuato tramite busta paga, gli importi non saranno ripresi al punto 56 del CUD, ma dovranno essere indicati direttamente nella Dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE — IMPORTANTE

Per qualsiasi incertezza nella compilazione della documentazione fiscale, relativamente alla Previdenza Complementare, **suggeriamo vivamente di rivolgersi al proprio CAAF o al proprio commercialista di fiducia.**

